

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

ACCORDO

per l'utilizzazione del Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali

ANNO 2011

VISTO l'art. 3, settimo comma, del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2000, n. 129;

VISTO il D.P.R. 11 settembre 2007, n.170;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 51/2009;

VISTO l'art. 46 del D.P.R. n. 51/2009;

VISTO il D.P.R. 1 ottobre 2010 n. 184;

VISTO l'art. 15 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, relativo all'utilizzazione del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali;

VISTO l'art. 24 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, ed in particolare il comma 5 lettera a) il quale stabilisce che l'Accordo relativamente alla materia ivi indicata ha cadenza annuale;

VISTO l'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione sottoscritto in data 24 marzo 2004;

VISTA la Legge 3 agosto 2009, n.102;

VISTO il Decreto Legislativo 27.10.2009, n.150.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

e

le Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe.; O.S.A.P.P.; U.I.L.P.A.-P.P.; Si.N.A.P.Pe.; C.I.S.L.-F.N.S.;
U.G.L.-P.P.; F.S.A.-C.N.P.P.; C.G.I.L. F.P./P.P.;

[Signature]
S.A.P.P.


[Signature]
SINDACATI

[Signature]
F.I.V.S.
C.I.S.L.

[Signature]
U.G.L. PP.

[Signature]

[Signature]
C.N.P.P.



Ministero della Giustizia

STIPULANO

il presente Accordo sul Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali per l'anno 2011:

Art. 1

1. Il presente Accordo si applica al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, compreso quello appartenente al ruolo separato e limitato di cui all'art.26 della legge 15 dicembre 1990 n.395.
2. Il presente Accordo si applica per l'anno 2011.
3. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 l'accordo non può essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel citato D.P.R. né può comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.

ART. 2


Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

FP CGIL
[Signature]

Criteri di utilizzazione

1. Le risorse del Fondo sono utilizzate dall'Amministrazione Penitenziaria per il raggiungimento di qualificati obiettivi e per promuovere reali e significativi miglioramenti nell'efficienza dei servizi istituzionali demandati al personale del Corpo di polizia penitenziaria, ivi compreso il personale di Polizia Penitenziaria in

[Signatures]
OSAPV
CGIL
UNSCISE
UGI PP
ENPP
[Signature]



Ministero della Giustizia

forza all'Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro e al Dipartimento per la Giustizia Minorile.

2. Le risorse del Fondo, fermo restando il divieto di una distribuzione indistinta e generalizzata, sono utilizzate - con le modalità di cui all'art. 24 comma 5 lettera a) del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164. - per attribuire compensi finalizzati a:

- a) incentivare l'impiego del personale nelle attività operative;
- b) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
- c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportano disagi o particolari responsabilità;
- d) compensare la presenza qualificata;
- e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi.

3. L'importo di ciascun compenso pattuito per ogni tipologia di incentivo è al lordo RAP ed al lordo IRPEF

FPCAL
ORA

4. I criteri di cui al presente Accordo tengono conto della programmazione dei servizi che garantisca un'equa distribuzione dei turni disagiati, in particolare quelli notturni e festivi, tra tutto il personale in pari percentuale, in conformità alle disposizioni di cui al vigente Accordo Nazionale Quadro.

OMP
L. ...

INARE
[Signature]

FNSCNC
[Signature]

UGLPP
[Signature]

CHAP
[Signature]



Ministero della Giustizia

ART. 3

Destinatari

E' individuato quale destinatario degli incentivi il personale di seguito indicato:

A1) Il personale che, attraverso una presenza costante, impiegato nelle attività operative h24, - *ivi compreso il personale impiegato nei servizi di traduzione e piantonamento, nelle centrali operative regionali e negli uffici giudiziari ove ricorrano le medesime condizioni* - assicuri nel mese di riferimento:


a) 23 giorni di presenza in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 19 giorni di presenza in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali. Il personale deve assicurare all'interno dei 23 e dei 19 giorni di presenza, un turno festivo e quattro turni di servizio disagiato (notturno compreso tra le 22,00 e le ore 06,00 e/o serale compreso tra le ore 16,00 e le ore 24,00) da individuarsi nell'ambito della contrattazione decentrata secondo la specificità dei servizi del singolo Istituto.

b) al raggiungimento del limite minimo delle presenze pattuite, concorrono: i permessi sindacali su convocazione dell'Amministrazione di cui all'art. 32 comma 4 D.P.R. n. 164/2002, il congedo ordinario, le assenze per infermità occorse in servizio per eventi verificatisi nell'anno di

FP CALL
(Dorbi)

CHPP
(Signature)

POPP
Le Bruschi
ANAP
Valley
FNS CISC
UGI PP
(Signature)
(Signature)



Ministero della Giustizia

riferimento, i riposi compensativi, i riposi settimanali non fruiti e i permessi ai sensi dell'art. 33 della legge 104/1992.

c) raggiunto il limite minimo delle presenze fissate, l'indennità giornaliera:

per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, è pari a euro 3,85 lordo dipendente (in seguito si dirà solo lordo); per ogni giornata di cui alla lettera b), considerata utile ai fini del raggiungimento del limite minimo delle presenze fissate, è pari a euro 0,50 lordo.

A2) Il personale che, attraverso una presenza costante, impiegato nelle attività operative i cui turni di servizio sono organizzati o meno h24 - compreso il personale impiegato all'Estero in compiti istituzionali, nelle Matricole, nei Nuclei Traduzioni e Piantonamento, presso gli Scali aeroportuali, ferroviari e portuali, nel Servizio Navale, nel Servizio Cinofili, nel Reparto a cavallo, nonché il personale impiegato in qualità di autista o scorta, compreso anche il personale che pur espletando attività di servizio in uffici siti all'interno degli istituti penitenziari per esigenze di servizio garantisca almeno otto (8) turni di servizio operativi mensili, organizzati o meno su h. 24 - assicurati nel mese di riferimento:

a) 23 giorni di presenza in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 19 giorni di presenza in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali.

b) al raggiungimento del limite minimo delle presenze pattuite, concorrono: i permessi sindacali su convocazione dell'Amministrazione di cui all'art. 32 comma 4 D.P.R. n. 164/2002, il congedo ordinario, le assenze per infermità occorse in servizio per eventi verificatisi nell'anno di

FP CALL
m


OSAPP
Lorenzini

HUARE
AD

FORS CUC
MUR

UGL PP
A. J.

OSAPP
P. D.



Ministero della Giustizia

riferimento, i riposi compensativi, i riposi settimanali non fruiti e i permessi ai sensi dell'art. 33 della legge 104/1992.

c) raggiunto il limite minimo delle presenze fissate, l'indennità giornaliera:

per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, è pari a euro 3,10 lordo;

per ogni giornata di cui alla lettera b), considerata utile ai fini del raggiungimento del limite minimo delle presenze fissate, è pari a euro 0,50 lordo.

A3) Il personale che, attraverso una presenza costante, contribuendo al miglioramento della produttività collettiva degli istituti, uffici e servizi dell'Amministrazione, assicuri nel mese di riferimento:

a) 23 giorni di presenza in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 19 giorni di presenza in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali.

b) al raggiungimento del limite minimo delle presenze pattuite, concorrono: i permessi sindacali su convocazione dell'Amministrazione di cui all'art. 32 comma 4 D.P.R. n. 164/2002, il congedo ordinario, le assenze per infermità occorse in servizio per eventi verificatisi nell'anno di riferimento, i riposi compensativi, i riposi settimanali non fruiti e i permessi ai sensi dell'art. 33 della legge 104/1992.

c) raggiunto il limite minimo delle presenze fissate, l'indennità giornaliera:

per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, è pari a euro 1,65 lordo dipendente.

FPCAL
(M)


OSAPP
De Santis

OSAPP
alg

FISCAL
sup

461P
g.h.

OSAPP
g.h.



Ministero della Giustizia

per ogni giornata di cui alla lettera b), considerata utile ai fini del raggiungimento del limite minimo delle presenze fissate è pari a euro 0,50 lordo.

I compensi di cui alle lettere A1), A2) e A3) non sono tra loro giornalmente cumulabili. Qualora ricorrano le condizioni per l'attribuzione ai destinatari di più fattispecie nell'ambito del mese, sarà attribuita l'indennità giornaliera corrispondente alla tipologia del servizio reso (A1, A2, A3), fermo restando, per accedere alla fattispecie A1), lo svolgimento dei turni ivi previsti di cui alla lettera sub a).

A4) Al personale che presta servizio nelle sedi disagiate di Favignana, Porto Azzurro, Gorgona, Mamone, San Gimignano, Volterra e Istituti Penali di Venezia è attribuito il compenso giornaliero di euro 1,65 lordo. Detto compenso, viene attribuito per ogni giornata di presenza effettiva in servizio ed è cumulabile con gli incentivi di cui alle lettere A1) o A2) o A3).

A5) Al personale, compreso quello impiegato nel servizio traduzioni e piantonamenti, chiamato a svolgere, nelle giornate del 24 o del 31 dicembre, un turno ordinario di servizio serale (almeno sei ore lavorative oltre le ore 16.00) è corrisposto un compenso pari a euro 52,00 lordo.

FP CAL
[Signature]

B) I turni di reperibilità, da effettuare con le modalità indicate all'art.12 dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione sottoscritto il 24 marzo 2004, sono disposti per le esigenze degli istituti e servizi dell'Amministrazione Penitenziaria, della Giustizia Minorile e dell'Ufficio di Gabinetto per compensare la presenza qualificata. Il compenso è fissato nella

CRTP
[Signature]


OSAP
[Signature]

OSAP
[Signature]

FNS
[Signature]

UGL
[Signature]

[Signature]



Ministero della Giustizia

misura di euro 9,40 lordo per ogni turno di reperibilità. L'indennità di presenza qualificata (reperibilità) è cumulabile con l'indennità per servizi esterni e con il compenso per lavoro straordinario.

- C) I Comandanti di Reparto presso gli istituti penitenziari ed i Coordinatori dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti, o chi ne assuma, con formale provvedimento, le funzioni; i Comandanti di Reparto dell'I.S.S.P., dei Servizi e delle Scuole di Formazione e Aggiornamento del personale dell'Amministrazione Penitenziaria, e del Dipartimento per la Giustizia Minorile compresi i Coordinatori dei Centri di Prima Accoglienza, o chi ne assuma le funzioni con formale provvedimento.

In particolare:

C1) Il compenso per i Comandanti di Reparto o chi ne assuma le funzioni con formale provvedimento, è fissato, in relazione al livello di complessità gestionale di cui al D.M. 27/09/2007, nelle sotto elencate misure giornaliere lorde:

primo livello	giornaliera € 7,20
secondo livello	giornaliera € 5,00
terzo livello	giornaliera € 2,80

FP CCIL
[Signature]

C2) Il compenso per i Comandanti di Reparto dell'I.S.S.P., dei Servizi e delle Scuole di Formazione e Aggiornamento del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria è fissato nella misura giornaliera di euro 2,80 lordo;

SNPP
[Signature]

C3) Il compenso per i Coordinatori dei Nuclei Traduzione e Piantonamenti, è fissato, in relazione al livello di complessità


[Signature]

[Signature]

FNSCC
[Signature]

UGL FP
[Signature]

[Signature]



Ministero della Giustizia

gestionale di cui al D.M. 27/09/2007, nelle sotto elencate misure giornaliere lorde:

primo livello	giornaliera € 3,90
secondo livello	giornaliera € 2,80
terzo livello	giornaliera € 2,20

C4) Il compenso per i coordinatori - o comandanti per le regioni ove è in atto il modello sperimentale - dei Nuclei Interprovinciali o Provinciali, è fissato nella misura di euro 5,00 lordo.

C5) Ai Comandanti degli Istituti Penali per Minori, ai Coordinatori dei Centri di Prima Accoglienza e dell'Istituto Centrale di Formazione del Dipartimento della Giustizia Minorile, il compenso è fissato, in relazione all'organico, nelle sottoelencate misure giornaliere lorde:

Comandanti di I.P.M. con organico oltre le 40 unità	€ 2,80
Comandanti di I.P.M. con organico fino alle 40 unità	€ 1,65
Coordinatori di C.P.A.	€ 1,10
Comandante Istituto Centrale di Formazione	€ 1,10


I compensi di cui alla lettera C) sono connessi all'effettivo svolgimento delle prestazioni, significando che in caso di assenza del titolare, il compenso giornaliero va corrisposto al Vice Comandante o a chi ne assume le funzioni con provvedimento formale.

I compensi di cui alla lettera C) sono cumulabili con gli incentivi di cui alle lettere A1) o A2), A4), A5, e B).

FP Cam
OMA

CMFP
[Signature]

[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*



Ministero della Giustizia

ART. 4

(Contrattazione decentrata)

1. Ai fini della contrattazione decentrata è destinato un importo pari ad euro lordo 8.317.285,41.
2. Per l'anno 2011 la contrattazione decentrata si svolge in ogni Provveditorato per tutti gli istituti e servizi della rispettiva circoscrizione regionale.
3. L'importo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun Provveditorato in rapporto alla dotazione organica complessiva dei relativi istituti come stabilito nel D.M. 8.2.2001, cui si deve aggiungere l'organico amministrato, per gli istituti la cui apertura è avvenuta successivamente all'emanazione del citato decreto.
4. I fondi di cui al comma 1 compensano il personale impiegato in compiti istituzionali, in incarichi di particolare responsabilità o in compiti che comportano disagi o rischi. A tal fine, le parti possono segnatamente valutare le seguenti circostanze:

a) personale che - fermo restando il limite massimo di sei turni mensili di servizio notturno - assicurati nell'arco del mese di riferimento il numero di turni di servizio notturno fissato dalla contrattazione decentrata unica che determinerà il compenso da attribuire nei limiti delle risorse disponibili;

b) personale che - fermo restando il limite massimo di otto turni mensili di servizio serale (almeno sei ore lavorative oltre le ore 16.00) - assicurati nell'arco del mese di riferimento il numero di turni di servizio serale fissato dalla contrattazione decentrata unica che determinerà il compenso da attribuire nei limiti delle risorse disponibili;

FR CAN

UNAPP

FNSCAS

UGL PP

STHP



Ministero della Giustizia

c) Il Responsabile di Unità Operative e il Coordinatore di più Unità Operative tra cui i Vice Comandanti di Reparto, in presenza del provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 33, del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 e nell'ambito dei servizi di cui all'art. 34 del medesimo D.P.R., i padroni delle imbarcazioni, i preposti alle Basi Navali del Corpo e i Comandanti delle unità navali del Corpo di cui, rispettivamente, agli articoli 55 e 58 del predetto decreto presidenziale; gli incaricati della Sorveglianza generale (fa fede anche il Mod. 14); i responsabili formalmente designati delle unità operative degli uffici sicurezza, traduzioni e piantonamenti dei Provveditorati Regionali e delle unità organizzative del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile. I compensi sono da stabilirsi nei limiti delle risorse disponibili;

d) personale che effettua una traduzione con percorrenza nella tratta andata e ritorno non inferiore a Km.500, ovvero personale che, impiegato in traduzioni aeree, effettua un orario di lavoro superiore alle 9 ore. Il compenso è da stabilirsi in sede di contrattazione decentrata nei limiti delle risorse disponibili;

e) personale impiegato nei servizi svolti presso le sezioni alta sicurezza o presso reparti detentivi destinati unicamente all'esecuzione del regime di sorveglianza particolare di cui all'art.14/bis dell'Ordinamento Penitenziario, presso le sezioni per collaboratori di giustizia, i reparti specializzati per tossicodipendenti o per soggetti affetti da minorazioni fisiche o psichiche, o i servizi di piantonamento che coprano le 24 ore presso luoghi esterni di cura, i servizi armati di sorveglianza esterna alle strutture e quelli per il funzionamento delle sale regia. Il compenso è da stabilirsi in sede di contrattazione decentrata nei limiti delle risorse disponibili;

FP CAIC
C.M.

CMPP
P. P.

ROSAPP
R. S.

INDAPPE
alle

FWS USC
M

UHL P
G

[Signature]



Ministero della Giustizia

f) personale addetto al servizio di sentinella. Il compenso è da stabilirsi in sede di contrattazione decentrata nei limiti delle risorse disponibili;

g) al personale nei cui confronti è stato formalmente disposto il cambio turno per esigenze dell'Amministrazione, comunicato nell'arco delle 24 ore antecedenti all'espletamento del servizio. Il compenso è da stabilirsi in sede di contrattazione decentrata, nei limiti delle risorse disponibili;

h) personale nei cui confronti è stato disposto il reimpiego nell'ambito dei servizi traduzione dei detenuti ed internati. Il compenso è da stabilirsi in sede di contrattazione decentrata, nei limiti delle risorse disponibili.

5. La sede di contrattazione decentrata unica presso ciascun Provveditorato determina i compensi relativamente a ciascuna fattispecie. I compensi sono cumulabili con gli incentivi di cui alle lettere A1) o A2) o A3), A4), A5) e B) e non sono cumulabili con i compensi previsti dalla lettera C).

6. La spesa per la determinazione del compenso da attribuire a ciascun dipendente avente titolo deve essere contenuta nei limiti delle risorse utilizzabili per la contrattazione decentrata;

7. Gli accordi decentrati di cui all'articolo 4 devono essere conclusi entro la data del 30 settembre 2011

SPICIL

SPICIL

FNSOCL

UGL PP

SPICIL



Ministero della Giustizia

ART. 5 (Commissione di Garanzia)

Per dirimere le controversie relative agli accordi decentrati di cui all'art.4, stipulati presso il Provveditorato, è competente la Commissione di Garanzia di cui all' art. 29 D.P.R. 164/2002.

In Roma, il 14 agosto 2011

P. Il Ministro della Giustizia

Autonoma Caliendo

Le Organizzazioni Sindacali:

S.A.P.Pe. ASSENTE

O.S.A.P.P

[Signature]

U.I.L. - P.A./P.P. ASSENTE

Si.N.A.P.Pe.

C.I.S.L. - FNS

[Signature]
[Signature]

U.G.L. POLIZIA PENITENZIARIA

F.S.A - C.N.P.P.

[Signature]
[Signature]

CG.I.L.F.P./P.P.